

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, MARNIGA, CUTRERA,
SCEVAROLLI e AGNELLI Arduino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifica delle norme concernenti la competenza territoriale degli istituti regionali di credito a medio termine

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, demandavano al Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) la facoltà di autorizzare la costituzione in ciascuna regione di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese.

Le stesse leggi stabilivano che tali istituti (oggi conosciuti come Mediocrediti regionali) avessero competenza locale; il legislatore tuttavia non chiari a cosa dovesse essere riferito il «localismo» e cioè se fosse ad esempio da individuare nei confini amministrativi della regione ovvero, trattandosi di istituti sorti per svolgere un'azio-

ne di promozione degli investimenti produttivi delle imprese, se fosse da riferire ai poli economici anche se costituiti da comuni posti in regioni diverse, ovvero ancora se l'ambito locale volesse significare solamente il divieto, per i Mediocrediti, di operare sull'intero territorio nazionale.

Di fatto attualmente i Mediocrediti possono operare nella regione di competenza senza alcuna limitazione ed in ogni altra parte del territorio nazionale nel rispetto di due condizioni: 1) che il finanziamento accordato comporti positivi riflessi sull'economia e/o sull'occupazione nella regione di competenza; 2) che il complesso dei fidi diretti accordati fuori regione sia contenuto entro il limite del 5 per cento del totale degli affidamenti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dando attuazione alla direttiva 77/780/CEE sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, il legislatore italiano ha indicato al sistema creditizio gli obiettivi da raggiungere per fronteggiare adeguatamente la liberalizzazione degli insediamenti bancari italiani e stranieri.

Merita in proposito di essere sottolineato come siano da privilegiare (ai sensi della delibera del CICR 31 ottobre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985):

a) l'integrazione delle infrastrutture creditizie nelle zone non sufficientemente servite;

b) la riduzione del grado di concentrazione dell'offerta e, per questa via, una maggiore concorrenza avuto riguardo al tipo di istituzioni presenti.

Con ciò si intende realizzare un aumento della produttività del sistema creditizio, una maggiore omogeneità della concorrenza

nei diversi settori dell'attività creditizia ed una più ampia gamma di servizi bancari in rapporto alla popolazione e all'attività economica.

I Mediocrediti regionali di cui al presente disegno di legge hanno fin qui svolto un'attività notevole a favore delle medie e piccole imprese inserendosi di diritto, come sistema, fra i maggiori e più attenti erogatori di finanziamenti di scopo.

L'allargamento dell'ambito territoriale ha lo scopo di consentire loro, principalmente attraverso l'operatività nelle province viciniori, l'affinamento dei fattori concorrenziali e lo sviluppo operativo idoneo al perseguimento di un aumento produttivo.

L'autorizzazione ad operare in zone diverse da quelle indicate nelle leggi istitutive verrebbe rilasciata, come stabilito dal legislatore nell'analogo caso riguardante l'ordinamento degli istituti di credito agrario (legge 6 ottobre 1986, n. 646), dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli istituti costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, possono richiedere al Ministero del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle indicate nelle rispettive leggi istitutive, nell'ambito della percentuale del 15 per cento sul totale degli affidamenti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto.